

[CARTA INTESTATA SOCIETÀ]

Spett.le

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

Via Maresciallo Pilsudski, 92

00197 Roma

Raccomandata a/r,

anticipata tramite pec all'indirizzo e.mail info@pec.gse.it

**Oggetto: Comunicazione relativa all'art. 26 del d.l. n. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014**

**Impianto denominato [REDACTED] N. [REDACTED]**

La scrivente Società è titolare della convenzione n. [REDACTED], sottoscritta in data [REDACTED] e destinata ad operare fino al [REDACTED], con al quale la Vs. società, ha riconosciuto il pagamento di una tariffa incentivante pari ad € [REDACTED] per Kw prodotto per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico denominato [REDACTED], recante cod. GSE [REDACTED], da pagarsi con le modalità previste nella medesima convenzione

PREMESSO CHE

- a) L'art. 26 del d.l. n. 91 del 2014, convertito con legge n. 116 del 2014, ha previsto, al comma 2, che le tariffe incentivanti siano erogate con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto nell'anno solare di produzione, con relativo conguaglio da effettuare, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo, modificando le previsioni di pagamento contenute delle convenzioni di cui sopra;
- b) Il comma 3 del medesimo articolo ha previsto inoltre una rimodulazione dell'incentivo e/o una sua decurtazione sulla base di tre ipotesi, di cui una (l'ipotesi b) è stata definita con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico non emanato nel rispetto dei termini perentori (cfr. 01/10/2014) previsti dalla citata normativa e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/10/2014;
- c) Tale articolo ha previsto questa nuove regole a decorrere dal 1° gennaio 2015, onerando i beneficiari dell'incentivo, in relazione agli impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, ad una scelta rispetto alle tre (3) opzioni (alternative) individuate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3, da effettuarsi tramite accesso al Vs. portale entro il 30 novembre 2014, prevedendo che, in caso di omessa opzione, si applichi d'ufficio la rimodulazione di cui alla lettera c);
- d) La normativa, peraltro in evidente contrasto con altre normative non esplicitamente abrogate, pur non esplicitandolo, lascia intendere, che tale nuova ipotesi di rimodulazione / riduzione degli

incentivi si applichi anche a tutti gli impianti già in esercizio alla data del 24/09/2014 per i quali risulta sottoscritto un contratto (convenzione) tra la nostra società ed il GSE;

- e) Si ritiene peraltro che le disposizioni di cui all'art. 26 (e, in particolare, quelle dei commi 2 e 3), nella parte in cui riducono nell'entità o differiscono nel tempo le tariffe incentivanti, siano invalide, costituzionalmente illegittime e lesive dei propri diritti costituzionalmente protetti, per contrasto con diverse norme e principi costituzionali (fra cui gli artt. 3, 41, 77, 117 Cost.), là dove incidono, modificandole per la Società, le condizioni contrattuali definite nelle convenzioni in vigore;
- f) Considerato, che anche ove fossero legittime tale norme, visto la tardività con i quali sono stati emanati i decreti attuativi e, per alcune ipotesi, l'attuale assenza del decreti attuativi rende in ogni caso impossibile, allo stato, effettuare una scelta adeguatamente ponderata (anche il ragione del fatto che non avendo la disponibilità dell'area ci sarebbe preclusa la scelta dell'ipotesi a));
- g) Riservandosi fin d'ora ogni azione anche giudiziaria, nelle sedi preposte, volta a far valere i propri diritti lesi e a far dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni citate e l'illegittimità dei decreti adottati, nonché di agire per ottenere, in ipotesi di Vs. inadempimento, la condanna all'adempimento al contratto sottoscritto oltre che il risarcimento dei danni
- h) Fino a quando non verrà accertata l'illegittimità del provvedimento, in vigore della normativa richiamata la società è stata costretta ad optare, entro il 30 novembre 2014, tra una delle tre soluzioni previste dall'art. 26, comma 3, visto l'imposizione normativa, opzione che può esprimersi esclusivamente per il tramite del sito GSE dove, nel rispetto delle Istruzioni Operative emanate dal GSE bisogna operare; senza che ciò costituisca acquiescenza al provvedimento e senza rinuncia ai propri diritti che ci si riserva comunque di impugnare per farne venire meno gli effetti, si informa che, solo a tal fine, la nostra società ha esercitato l'opzione così come imposta, ma fin d'ora

con la presente si diffida il GSE ad adempiere compiutamente e correttamente a tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della predetta convenzione, vincolante per le parti e mai modificata, con la quale codesto GSE si è definitivamente obbligato al pagamento degli importi determinati ed immodificabili previsti per ogni Kw/h di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, nei tempi previsti in convenzione, preannunciando che in difetto daremo mandato ai nostri legali di agire per la tutela dei nostri interessi con aggravio di oneri e costi a Vostro, ed ottenere il ripristino della situazione di legalità, ivi incluso l'accertamento della inefficacia della scelta fatta obbligatoriamente per il rispetto di una provvedimento illegittimo.

Tanto era dovuto.

Distinti saluti